

## **S T A T U T O**

della "IN MIGRAZIONE Società Cooperativa Sociale"

### **TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata - Scopo - Oggetto**

#### **Articolo 1 (Denominazione)**

E' costituita la società cooperativa denominata "IN MIGRAZIONE Società Cooperativa Sociale".

#### **Articolo 2 (Sede)**

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero modificare l'indirizzo ove è posta la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente.

Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato al primo comma del presente articolo ed istituire e sopprimere sedi secondarie.

#### **Articolo 3 (Durata)**

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasessantacinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

#### **Articolo 4 (Scopo)**

La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, favorendo la crescita di una società fondata sull'accoglienza e sull'interazione multiculturale, sulla tutela della dignità umana e della libertà, a partire dal rispetto della legalità e della corretta pratica di diritti e doveri, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, svolge la sua attività senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio, in forma associata, dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, essa, peraltro, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento dei soci.

#### **Articolo 5 (Oggetto)**

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, ed avuto riguardo agli interessi ed ai requisiti dei soci, la cooperativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari, tempo per tempo vigenti, ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività:

A) organizzazione e gestione, anche in convenzione, di servizi sociali, assistenza socio-sanitaria, socio-assistenziale, psicologica, operando nel settore del segretariato sociale, della mediazione linguistica e culturale, della didattica multidisciplinare, dell'accoglienza residenziale e dei servizi di strada dedicati a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati politici, ai beneficiari di protezione internazionale, ai richiedenti asilo e alle vittime di ogni forma di discriminazione, di trattamento crudele o di tortura, provenienti da qualsiasi parte del mondo;

B) la promozione e la gestione di progetti sperimentali legati ai bandi ed iniziative europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, rivolti a migranti, con particolare riferimento a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;

C) la progettazione e la realizzazione di iniziative di natura ricreativa, turistica, sportiva e l'organizzazione di congressi, meeting, convegni, spettacoli, manifestazioni ed eventi in genere e l'esercizio delle attività complementari per l'accoglienza e l'intrattenimento degli utenti;

D) attività di formazione rivolta a coloro che operano nel settore dell'accoglienza al fine di promuovere il miglioramento qualitativo del sistema e dei servizi dell'integrazione dedicata alla popolazione migrante, con particolare ma non esclusivo riferimento a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;

E) attività formativa e di consulenza tesa a prevenire il rischio di burnout cui sono sottoposti coloro che operano nell'accoglienza e nell'assistenza di soggetti fragili, con particolare riferimento ai richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Unicamente al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e di realizzare l'oggetto sociale, la Cooperativa, nei limiti e con le condizioni di legge, potrà costituire

fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, potrà partecipare a gare di appalto siano esse indette da enti pubblici che da privati ovvero partecipare o stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti, assumere lavori in concessione o in convenzione, partecipare a trattative, licitazioni, e ogni altra forma consentita dalla legge sia con enti pubblici che privati, e potrà altresì compiere tutti gli atti, negozi giuridici e operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico) e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, enti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle disposizioni di legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

## TITOLO II

### **Soci - Ammissione - Recesso - Esclusione - Morte -**

#### **Trasferimento delle quote**

##### **Articolo 6 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che esercitano attività e possiedono competenze attinenti alla natura dell'impresa e utili al conseguimento degli scopi sociali e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare al lavoro dell'impresa e cooperare attivamente al suo esercizio e sviluppo.

I soci si suddividono in **soci lavoratori** e **soci volontari**.

Sono **soci lavoratori** coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Sono **soci volontari** coloro che prestano attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio in concorrenza con quella della cooperativa.

#### **Articolo 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;

d) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

e) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e 34 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art.6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera, entro 60 (sessanta) giorni, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento dell'importo della quota ed il soprapprezzo se determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, secondo le modalità ed i termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la relativa deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Articolo 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla cooperativa.

#### **Articolo 9 (Trasferimento della quota)**

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 codice civile.

#### **Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

#### **Articolo 11 (Recesso del socio)**

Il socio può recedere dalla cooperativa in ogni momento, con un preavviso di almeno tre mesi.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento.

#### **Articolo 12 (Esclusione)**

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta, o ai pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;

g) il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

#### **Articolo 13 (Delibere di esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

#### **Articolo 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Articolo 15 (Liquidazione della quota)**

I soci receduti o esclusi e gli eredi e legatari del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma dei successivi articoli 18, comma 4 lettera c), e 19, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

**Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

I soci receduti o esclusi e gli eredi e legatari del socio deceduto, dovranno richiedere la liquidazione della quota entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno, dal giorno in cui il recesso e la esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

**TITOLO III**

**Patrimonio sociale ed esercizio sociale**

**Articolo 17 (Patrimonio)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale soprapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della Cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

**Articolo 18 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio, previo esatta inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge,
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 19;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge, ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione dei ristorni ai soci, ai sensi del successivo articolo 19, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alla precedenti lettere a) e b).

Nessun utile può essere distribuito ai soci nè durante la vita della società nè al suo scioglimento.

#### **Articolo 19 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico, a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni a ciascun socio anche mediante erogazione diretta o aumento proporzionale della rispettiva quota.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### **TITOLO IV**

#### **Decisione dei soci**



#### **Articolo 20 (Assemblee)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Articolo 21 (Convocazione)**

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune ove ha sede la società o altrove purchè in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda convocazione, questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e deve essere inviato a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro Soci, mediante raccomandata anche a mano, o mediante telefax o posta elettronica od in qualsiasi altro modo idoneo ad assicurarne il tempestivo ricevimento.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.

Anche in mancanza di formale convocazione si reputerà legalmente costituita l'assemblea alla quale partecipano, in proprio e/o per delega, tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 22 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da non meno di 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

Il voto può essere espresso con qualsiasi metodo.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea, soltanto da un altro socio, avente diritto al voto, che non sia membro degli Organi amministrativo o di controllo.

La delega deve essere rilasciata per iscritto e non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

La delega può essere scritta sull'avviso di convocazione o su altro documento separato.

#### **Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)**

Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e validamente delibera con il voto

favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei voti dei soci aventi diritto a voto;

per ogni altra deliberazione diversa dalla precedente l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda convocazione è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto a voto e delibera, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Sono fatte salve, in ogni caso, le maggioranze diverse e più elevate previste da norme inderogabili di legge o disposizioni del presente statuto.

#### **Articolo 24 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, se nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio; la nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **TITOLO V**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 25 (Consiglio di Amministrazione)**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci, in ogni caso la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori durano in carica, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio, qualora già non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente un vice presidente.

#### **Articolo 26 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**

L'organo amministrativo, ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione per quelli che il presente statuto e, inderogabilmente la legge, riserva alla competenza dei soci.

L'Organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; non possono essere delegate, ai sensi dell'articolo 2544 Codice Civile, le materie previste

all'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### **Articolo 27 (Convocazione e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia. Esso è convocato dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, e in assenza o impedimento anche di quest'ultimo da uno qualunque degli Amministratori mediante avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviato mediante raccomandata, telefax, posta elettronica o con qualsiasi mezzo recapitato, a tutti gli Amministratori e Sindaci, almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza (o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi un giorno prima).

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente ed in mancanza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate su apposito libro ed i relativi verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente stesso.

#### **Articolo 28 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Articolo 29 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso

dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Articolo 30 (Rappresentanza)**

La rappresentanza della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze, può promuovere azioni ed istanze giudiziarie in ogni sede e grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, nominare avvocati e procuratori alle liti, nonchè procuratori ad negotia per singoli atti o per categorie di atti e può, altresì, aprire ed utilizzare conti correnti bancari e postali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente - se nominato.

La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai consiglieri muniti di delega del Consiglio relativamente alle attribuzioni delegate.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o liquidatori con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Articolo 31 (Collegio Sindacale)**

Nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge sarà nominato il Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

##### **Articolo 32 (Controllo contabile)**

Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

### **TITOLO VII**

#### **CONTROVERSIE**

##### **Articolo 33 (Clausola compromissoria)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci o tra soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, nonchè le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.

5/03.

#### **Articolo 34 (Arbitro e procedimento)**

L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove è posta la sede della cooperativa, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, in difetto di designazione, è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Cooperativa ha la sede legale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina salvo proroga di detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione dell'arbitro medesimo.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 35 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Articolo 36 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

##### **Articolo 37 (Regolamenti)**

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

##### **Articolo 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e

di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Articolo 39 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI libro quinto del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.